



13819/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

CM

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -
- Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -

TRIBUTI ALTRI  
Motivazione  
semplificata

Ud. 08/03/2018 - CC

R.G.N. 7063/2017

Ca. 13819  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 7063-2017 proposto da:

PESCUMA FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA GRAMEGNA;

*- ricorrente -*

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- controricorrente -*

*contro*

EQUITALIA SUD SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA POTENZA;

*Luca Solaini*

2673  
18

- intimata -

avverso la sentenza n. 297/1/2016 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il  
04/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**R.G. 7063/17**

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti né il concessionario della riscossione né l'Agenzia delle Entrate hanno spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Basilicata, relativa ad alcuni avvisi d'accertamento per il mancato pagamento di tasse automobilistiche del 2003 e del 2004.

Il ricorrente deduce il vizio di legge, in particolare, dell'art. 2953 c.c., in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto che la prescrizione del credito tributario portato da una cartella relativa a tassa auto fosse decennale come i crediti che si fondano su un titolo giudiziale definitivo, mentre, in riferimento al credito tributario in contestazione, la legge regolativa del tributo prevede una prescrizione più breve, e precisamente tre anni, ex art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente istanza in forma semplificata.

Secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte *"Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"* (Cass. sez. un. n. 23397/16).

I giudici d'appello si sono discostati dal superiore principio, in quanto, hanno ritenuto che la scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto della riscossione mediante ruolo o comunque, riscossione coattiva, non producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma determinasse anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale, secondo le previsioni dell'art. 2953 c.c., ma ciò erroneamente, in quanto, la prescrizione è fissata, anche una volta che la cartella sia divenuta definitiva, dalla legge regolativa del tributo, ad

*Luca Solaini*

eccezione del caso nel quale il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo.

Pertanto, la prescrizione è più breve di quella decennale, se la legge istitutiva del tributo così stabilisca (nel caso di specie, triennale, in tema di tassa auto), mentre, è ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., se non è previsto un termine di prescrizione del tributo più breve (cfr. Cass. ord. n. 20883/17, 21579/17).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito di cassazione a seguito dell'alterno esito rispetto al giudizio d'appello, ponendosi a carico dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud SpA le spese del giudizio di legittimità

**PQM**


**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate e Equitalia Sud SpA al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 8.3.2018

Il Presidente  
Dott. Ettore Cirillo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 31 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

